

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

Indagine conoscitiva
“Digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati fiscali”

3 novembre 2021

INTRODUZIONE

L'Associazione Bancaria Italiana, anche a nome del Presidente Antonio Patuelli, e del Direttore Generale Giovanni Sabatini, ringrazia la Commissione Parlamentare di Vigilanza sull'Anagrafe tributaria dell'invito a partecipare all'indagine conoscitiva sulla digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati fiscali.

L'obiettivo di questa indagine è quello di conoscere lo stadio e le prospettive di sviluppo della digitalizzazione dell'Amministrazione finanziaria centrale, nonché della interoperabilità fra i relativi sistemi e con i sistemi delle amministrazioni locali, al fine di misurarne l'efficienza sia in termini di contrasto all'evasione fiscale e ai reati finanziari, sia di semplificazione degli adempimenti fiscali dei cittadini.

Tali temi sono di primaria importanza e attualità, assumendo essi un ruolo chiave per il processo di crescita dell'Italia, considerato, peraltro, l'attuale contesto emergenziale.

Le tecnologie digitali hanno permesso al settore bancario di rafforzare progressivamente la propria operatività e la relazione con il cliente con particolare attenzione alla sicurezza nei servizi erogati.

Per agevolare questo processo, la Commissione Europea ha recentemente comunicato la strategia in materia di Digital Finance per l'Unione Europea, che mira ad affrontare le nuove sfide e i rischi legati alla trasformazione digitale nel settore finanziario.

Tra i temi cardine che la Commissione Europea identifica a sostegno del digitale, si evidenzia l'importanza di attuare una strategia in materia di dati, con l'obiettivo di facilitare la condivisione dei dati tra

settori e stati membri, attraverso la definizione di norme chiare ed eque sull'accesso ai dati e sul loro riutilizzo, l'investimento in strumenti e infrastrutture per l'archiviazione e l'elaborazione dei dati e la promozione di spazi di dati interoperabili e comuni (*data spaces*).

Anche a livello nazionale l'impianto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) conferma la centralità della digitalizzazione per la ripresa e il rilancio dell'economia nazionale evidenziata dalla attività comunitaria. Nel Piano si calcolano vengano destinati alla trasformazione digitale circa 50 miliardi di euro.

L'obiettivo principale è intervenire sui tre fattori che hanno inciso più di altri sul ritardo dell'Italia all'appuntamento con il digitale: (1) lo stato dell'infrastruttura digitale; (2) l'erogazione dei servizi pubblici digitali; (3) le competenze e la formazione nelle materie tecnologiche.

La transizione digitale rappresenta, dunque, una necessità trasversale che caratterizza ogni aspetto del più importante atto di pianificazione che ha interessato l'Italia negli ultimi decenni.

Le banche, da sempre tra i soggetti che investono significativamente in tecnologia e innovazione, stanno continuando a puntare in modo importante sulla trasformazione digitale.

Questa attenzione ha un impatto sugli investimenti e sulla spesa in Tecnologia dell'Informazione, che risulta in crescita e che nell'ultimo anno ha superato i 5 miliardi di euro a livello di mondo bancario italiano.

Oltre ad obiettivi funzionali allo sviluppo del *Mobile Banking* il focus degli investimenti bancari si concentra sulla gestione razionale dei dati, la modernizzazione delle infrastrutture tecnologiche e la sicurezza cibernetica.

Le Pubbliche Amministrazioni (PA) individuano nel raggiungimento di una piena digitalizzazione uno strumento fondamentale per raggiungere gli obiettivi prefissati, anche in termini evoluzione del sistema fiscale e di lotta all'evasione.

In questo senso, gli investimenti previsti nel PNRR (più di 6 miliardi di euro sono destinati in maniera specifica a interventi volti a trasformare le PA in chiave digitale) costituiscono un'occasione importante per garantire un deciso salto di qualità nel percorso di digitalizzazione dell'Italia.

Per le Pubbliche Amministrazioni la digitalizzazione, dunque, non è solo una delle priorità, ma è l'architrave del processo di riforma finalizzato a trasformare la pubblica amministrazione in quel "motore della ripresa" più volte evocato.

In un'ottica di convinta partecipazione del mondo bancario allo sviluppo di tale processo, nel prosieguo verranno forniti alcuni esempi di positive esperienze da consolidare e sostenere e verranno anche formulate delle proposte per continuare sulla strada della digitalizzazione e di una maggiore interoperabilità delle banche dati delle Pubbliche Amministrazioni.

Come chiaramente indicato nella delibera istitutiva dell'indagine conoscitiva, il coinvolgimento delle associazioni di categoria è finalizzato anche a raccogliere osservazioni e proposte sotto il profilo della fruibilità dei dati.

Su tali temi, gli intermediari sono doppiamente coinvolti: *in primis* come imprese-contribuenti, in secondo luogo come sostituti di

imposta-ausiliari del fisco, in cui, è opportuno sottolineare, il rapporto sviluppato è di tipo trilaterale fisco-intermediario ausiliario del fisco - cliente/contribuente.

Le disposizioni normative di rango primario e secondario volte a facilitare i versamenti delle imposte all'erario, gli accertamenti e il contrasto ai fenomeni di elusione ed evasione fanno sì che la quasi totalità degli ambiti della relazione con il cliente debba, in ossequio a tali norme, essere rielaborata dalla banca (e dagli altri intermediari) in una logica fiscale. L'apertura di un conto corrente, l'erogazione di un finanziamento o la nascita di un qualsiasi altro rapporto debbono essere obbligatoriamente oggetto di un processo di identificazione e segnalazione fiscale. Per i finanziamenti soggetti ad imposta sostitutiva la banca si occupa del versamento dell'imposta, con attenzione alla corretta applicazione dell'aliquota in funzione delle finalità per le quali il cliente si indebita. Ogni movimentazione, in base al complesso sistema normativo fiscale, è intercettata e rielaborata ai fini dell'Archivio dei rapporti finanziari. Gli investimenti finanziari sono oggetto di specifiche discipline, da cui si generano l'applicazione di imposte e/o apposite segnalazioni.

Per specifica scelta normativa, le vicende del cliente assumono rilevanza per gli adempimenti della banca, destinataria di molteplici obblighi di segnalazione all'Anagrafe tributaria, in ottica di supporto all'attività erariale. Solo a titolo esemplificativo: essa dovrà far scattare, a seconda dei casi, apposite comunicazioni al fisco (esempio: interessi passivi per i mutui per acquisto di abitazione principale, commissioni addebitate al cliente/imprenditore o lavoratore autonomo per le transazioni effettuate con privati consumatori mediante strumenti di pagamento tracciabili) piuttosto che forme di prelievo (bonifici per ristrutturazioni edilizie). Le consistenze delle attività

finanziarie possedute sono assoggettate ad imposta di bollo. Sempre in base a disposizioni di legge, anche di natura comunitaria, i rapporti con l'estero sono monitorati e segnalati per finalità di contrasto all'evasione fiscale internazionale. In presenza di clienti non residenti, scattano obblighi informativi di carattere internazionale. In caso di decesso del cliente, l'accesso ai conti viene inibito agli eredi fino a prova della presentazione della denuncia di successione.

Il conferimento da parte del fisco di numerosi e complessi compiti a carico degli operatori finanziari si è tradotto per lo Stato in un notevole risparmio di costi che altrimenti si sarebbero dovuti sostenere per le risorse umane e per i mezzi da utilizzare con un pari incremento e impiego di risorse a carico del settore bancario. L'entità del fenomeno è ragguardevole se soltanto si considera il livello qualitativo del servizio prestato in termini di professionalità dedicate, di sofisticazione dei processi informativi utilizzati e da ultimo della qualità delle informazioni segnalate.

Attualmente, le banche (e gli altri operatori finanziari) sono, per un verso i soggetti maggiormente chiamati al popolamento e all'aggiornamento delle banche dati del fisco, per altro costituiscono un punto di riferimento per il cliente/cittadino: si pensi, ad esempio, alla documentazione fornita alla clientela per il riscontro della Dichiarazione Sostitutiva Unica dell'ISEE precompilato o per la compilazione della dichiarazione di successione.

Per tali ragioni, le banche prestano la massima attenzione a svolgere in modo esatto e adeguato le funzioni di intermediario nei rapporti tra fisco e contribuente che la legge fiscale gli impone.

Parallelamente, l'esigenza più avvertita è quella di poter operare nel modo più efficiente, in una logica di massimo contenimento di costi.

Perché ciò possa avvenire, l'ordinamento dovrebbe attrezzarsi in modo da garantire alle banche, nel momento in cui vengono per legge indicati e utilizzati come ausiliari del fisco, il migliore e semplificato ambiente operativo possibile.

In tal senso, l'interoperabilità delle banche dati – intesa come la capacità di condividere informazioni in maniera completa e affidabile al fine di ottimizzare le risorse e facilitare lo scambio e il riutilizzo delle informazioni stesse per scopi tra loro differenti – costituisce, dal nostro punto di vista, una caratteristica di primaria importanza per favorire il dialogo tra l'Amministrazione finanziaria e le banche/intermediarie del fisco da un lato, nonché tra queste ultime ed il cliente/cittadino dall'altro.

L'interoperabilità sottende la conoscenza delle banche dati esistenti e lo studio di processi di standardizzazione in grado di imprimere omogeneità per tutti i flussi informativi, tanto attuali quanto futuri.

A riguardo, l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) è chiamata a svolgere un ruolo chiave, essendo responsabile di guidare l'intero iter, con l'obiettivo di definire, condividere e assicurare l'aggiornamento continuo dei seguenti aspetti:

- l'insieme delle tecnologie che abilitano l'interoperabilità tra PA, cittadini e imprese;
- i processi di interoperabilità (interazione e sicurezza);
- i profili di interoperabilità.

Le indicazioni contenute nelle Linee guida AgID sono non soltanto utili ma obbligatorie per tutte le Pubbliche Amministrazioni. Ad avviso dell'Associazione sarebbe opportuna una valutazione complessiva sulla concreta efficacia del quadro normativo che regola questo processo e che quindi vincola alla standardizzazione e interoperabilità. In ogni

caso, nell'aderire agli standard tecnologici e nell'utilizzare i profili del nuovo modello di interoperabilità, tutti i soggetti interessati dovrebbero richiamarsi a pochi ma fondanti principi:

- la razionalità, che si sostanzia nella ricerca dell'unicità del dato: se un dato è già in possesso delle PA, non deve essere nuovamente essere richiesto a cittadini e agli intermediari nel ruolo di ausiliari delle PA;
- la standardizzazione, che si sostanzia nella trasformazione delle attuali basi dati e nella definizione di nuove, sempre e solo in termini di interoperabilità;
- proporzionalità ed economicità, per cui l'opportunità di ogni richiesta deve essere valutata contemperando i costi dell'alimentazione della banca dati con le finalità della stessa e, in ogni caso, individuare le modalità di raccolta più economiche. Il che significa fare ampio ricorso ad economie di scala, servendosi di procedure e software generati dalle stesse PA e messi gratuitamente a disposizione degli intermediari, ovvero garantire adeguati ristori per l'allestimento dei processi amministrativi e informatici necessari per il rispetto di nuovi adempimenti (la copertura di questi oneri potrebbe trovarsi proprio nei fondi stanziati dall'Europa nell'ambito del PNRR);
- equità di regole e sanzioni per chi è tenuto ad alimentare le banche dati, fornendo un importante servizio pubblico. Costoro dovrebbero contare su regole certe – anche nella loro decorrenza e nella stabilità nel tempo - che favoriscano una buona operatività (sia nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria, che in quelli con il cittadino) e riducano al minimo le problematiche tanto interpretative, quanto di implementazione tecnica e procedurale. Chi è tenuto ad alimentare le banche dati

pubbliche dovrebbe essere soggetto a sanzioni omogenee e proporzionate rispetto al tenore della violazione commessa, che discriminino tra gli errori in buona fede di chi opera come ausiliario delle PA rispetto a chi fornisce dati in qualità di contribuente e potrebbe avvantaggiarsi dell'errata comunicazione. In un mondo che punti realmente alla digitalizzazione e all'efficienza, in occasione dell'attuazione della Legge Delega di riforma del sistema tributario, lo Statuto del contribuente potrebbe essere affiancato da un corpus normativo, a tutela e garanzia del migliore svolgimento delle funzioni affidate agli intermediari del fisco e delle Pubbliche Amministrazioni in generale, nell'interesse di tutti, a cominciare da quello dei clienti/cittadini per finire a quello delle PA.

Fermo restando l'auspicio per una partecipazione strutturata a un tavolo di lavoro con le PA e altri soggetti privati, riteniamo opportuno fornire alcuni esempi di casi concreti caratterizzati da una forte interoperabilità tra alcune banche dati pubbliche, oltre ad alcune proposte per il futuro. Cominciamo da alcuni casi di successo.

Un primo esempio virtuoso di interoperabilità delle banche dati fiscali (e non solo) è concretamente riscontrabile nei casi della dichiarazione e dell'ISEE precompilati, già ampiamente messi a punto e largamente utilizzati dai cittadini.

La dichiarazione precompilata è stata definita in passato dalle stesse Istituzioni *“una rivoluzione copernicana nel rapporto tra Amministrazione finanziaria e contribuenti”*: i dati che vengono rilevati e rielaborati dal Fisco per pre-compilare la dichiarazione sono quelli disponibili nell'Anagrafe Tributaria (ad esempio, la dichiarazione dell'anno precedente e i versamenti effettuati), quelli trasmessi da

parte di soggetti terzi (come le banche e gli altri intermediari finanziari) e i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate dai sostituti d'imposta (anche in questo caso, le banche, solo per portare un esempio). Inoltre, grazie alla "Tessera Sanitaria", nella dichiarazione confluiscono anche i dati relativi alle spese sanitarie che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni d'imposta.

Con riferimento, invece, all'ISEE precompilato, attraverso i dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria e dell'INPS (le cui banche dati operano in modo integrato), il cittadino può ottenere l'attestazione in tempi rapidi, senza recarsi presso un CAF o altro professionista abilitato e senza dover reperire tutta la documentazione dei dati reddituali e patrimoniali.

Ma vi sono ampi spazi per interventi di miglioramento, soprattutto se si considerano le finalità esplicitamente previste per l'utilizzo di alcune banche dati, come ad esempio l'Archivio dei rapporti finanziari, che contiene tutti i dati – anagrafici e contabili – relativi ai rapporti finanziari attivi della clientela comunicati dalle banche e dagli altri intermediari finanziari.

Ad oggi, l'utilizzo di questa banca dati è limitata quasi esclusivamente alla stessa Amministrazione finanziaria ed è strumentale all'azione di controllo fiscale per il contrasto dell'evasione o all'attività di riscossione coattiva. Inoltre, può essere utilizzata ai sensi dell'art. 492-bis, c.p.c. per effettuare la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare: a tal fine, però, il creditore procedente dovrà formulare un'apposita istanza al presidente del tribunale affinché autorizzi a compiere tale ricerca.

È quindi evidente che il limitato utilizzo di siffatto patrimonio informativo rischia di limitarne l'efficacia, perdendo un'importante

opportunità di efficientamento dei servizi non solo a favore dei soggetti pubblici ma anche a vantaggio dei cittadini. Considereremmo quindi molto utile valutare un possibile ampliamento della platea degli aventi diritto all'accesso all'Archivio dei rapporti finanziari, soprattutto nei casi in cui una sua più ampia consultazione possa determinare dei benefici per la collettività e per il cittadino in particolare. Ovviamente qualsiasi evoluzione in tal senso dovrà essere rispettosa delle regole vigenti sulla privacy, regole che devono garantire il contemperamento delle fondamentali libertà individuali con le esigenze di efficienza della giustizia civile e tributaria oltre che delle legittime aspirazioni dei cittadini alla fruizione agile di servizi basati sul patrimonio informativo delle PA.

Un caso in cui potrebbero esserci margini di miglioramento è rappresentato dalle informazioni contenute nell'Archivio che vengono messe a disposizione degli eredi che non hanno completa contezza dei rapporti detenuti dal *de cuius* e degli intermediari presso cui sono stati aperti. Tali informazioni risultano fondamentali per la presa in carico integrale dell'eredità e ai fini della compilazione della dichiarazione di successione.

Da alcuni mesi questo servizio comincia ad essere reso dagli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate, ma le numerosissime richieste che tuttora pervengono alle banche e all'ABI stessa dimostrano che occorrerebbe informare i cittadini su questo servizio così importante tanto più in momenti di difficoltà delle famiglie.

Un ulteriore esempio è il caso del Conto di base, ossia un conto di pagamento ad operatività limitata e costo contenuto, pensato in primo luogo per chi non dispone di un conto e ha esigenze bancarie essenziali, con l'obiettivo di definire uno strumento idoneo a favorire l'inclusione

finanziaria e l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici. Questo conto viene offerto senza spese a chi appartiene ad una fascia socialmente svantaggiata o è un pensionato a basso reddito.

Esso è offerto in Italia ai sensi della direttiva europea 2014/92/UE ("Payment accounts directive"- PAD) – recepita dal nostro ordinamento con il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 37 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie Generale, n.75 del 30 marzo 2017) – in continuità con quanto già previsto dal 2012 dalla Convenzione stipulata tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Banca d'Italia, l'Associazione Bancaria Italiana, Poste Italiane S.p.A e l'Associazione Italiana Istituti di Pagamento e di moneta elettronica.

Proprio in sede di Convenzione sui conti di base, l'ABI aveva avanzato l'ipotesi di consentire ai prestatori di servizi di pagamento di poter accedere all'Archivio dei Rapporti per effettuare tutte le verifiche necessarie all'apertura di un conto con queste caratteristiche e, in particolare, per verificare la non detenzione da parte del richiedente di conti presso altri Prestatori di servizio di pagamento. In assenza di tale previsione, infatti, il D. Lgs. 37/2017, di recepimento della PAD, e il successivo Decreto del MEF (DECRETO 3 maggio 2018, n. 70) hanno introdotto un onere a carico del cliente finale, consistente nell'obbligo di presentazione di un'autocertificazione attestante la non titolarità di altri conti di base.

Come accennato, l'auspicio, peraltro condiviso da soggetti già auditi in questa Indagine conoscitiva, è che i dati presenti nelle banche dati delle PA siano resi disponibili e maggiormente accessibili alla generalità dei cittadini per potenziare il dialogo tra questi e le Amministrazioni e rendere più efficienti le procedure burocratiche, che verrebbero sensibilmente ridotte.

In questa direzione, una possibile proposta per finalizzare l'azione di standardizzazione e interoperabilità delle base dati fiscali e non fiscali verso il cittadino potrebbe consistere nell'ampliamento del patrimonio informativo inserito nel suo cassetto fiscale.

Parallelamente, nel solco della digitalizzazione potrebbero essere ricercate nuove soluzioni in chiave di efficientamento delle PA e semplificazione degli adempimenti.

In tal senso, a mero titolo esemplificativo, di recente codesta Associazione ha lavorato assieme ad Agenzia delle entrate Riscossione ad una procedura volta a consentire le notifiche degli atti di pignoramento presso terzi (tra i quali figurano anche le banche) attraverso il canale PEC e file in formato XML. Tale sistema consentirebbe, da un lato, di rendere molto più rapida e meno onerosa parte dell'attività di riscossione nazionale, dall'altro, di rispondere all'esigenza di semplificare quegli adempimenti che rallentano l'operatività delle banche.

Il progetto in parola ha subito un rallentamento a causa dell'emergenza pandemica e della legislazione d'urgenza, ma se ne auspica la ripresa in tempi rapidi, anche tramite un supporto normativo. Peraltro, in ottica futura, simili iniziative potrebbero essere intraprese anche con altri soggetti (es. concessionari locali della riscossione) o con riguardo ad altri atti.

Sempre nel solco di proporre per cittadini ed operatori economici nuovi servizi basati sulla fruizione dei dati, si evidenzia che le banche sono chiamate a svolgere un ruolo determinante anche nel raggiungimento degli obiettivi c.d. ESG (*Environment, Social, Governance*), previsti nell'ambito del *Green Deal* europeo, in relazione ai quali alle banche viene richiesto di discriminare, nell'ambito dell'attività di concessione

del credito all'economia, tra investimenti "sostenibili" e "non sostenibili".

Tuttavia, sotto tale profilo, l'onere della verifica della sostenibilità non può essere interamente demandato alle banche, poiché il suo assolvimento presuppone l'accesso a un ampio set di informazioni sull'attività svolta dai soggetti finanziati e sulla destinazione delle risorse, in larga parte non disponibile.

Al fine di alleviare, almeno in parte, l'incombenza di produrre e mettere a disposizione le informazioni da parte dei soggetti finanziati, è auspicabile il coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti pubblici, che potrebbero consentire al mondo bancario di accedere alle informazioni in loro possesso. Le Pubbliche Amministrazioni detengono molte di queste informazioni e consentirne l'accesso a banche e intermediari finanziari può contribuire all'efficientamento del processo di valutazione della rischiosità e della fattibilità di un affidamento/investimento.

Si tratterebbe, come su altri fronti, di perseguire una logica di *open data* anche per le informazioni connesse alla sostenibilità. Si fa riferimento, ad esempio, alle informazioni inerenti le caratteristiche energetiche degli edifici e dei siti produttivi e alle altre informazioni raccolte dagli Enti locali e dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) nell'ambito del database SIAPE Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica (APE), utili alla predisposizione di proposte di finanziamento volte a stimolare interventi di efficienza energetica o, ancora, a quelle raccolte dalle Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA) per valutare allineamento delle imprese alle normative nazionali ed europee in materia ambientale o dai

soggetti erogatori di energia per comprendere i livelli di consumo e la composizione dell'energia utilizzata tra rinnovabili e non.

In particolare, l'accesso a questi database consentirebbe alle banche e agli intermediari di poter acquisire informazioni, sul grado di *performance* energetica delle imprese nonché degli immobili a garanzia dei finanziamenti, non solo in fase di erogazione (nell'ambito della quale l'APE viene già acquisito) ma anche in seguito ad un successivo intervento di riqualificazione energetica (nell'ottica di classificare gli immobili a garanzia del portafoglio finanziamenti con la corretta classe energetica di appartenenza).

Tale proposta è altresì linea con gli obiettivi:

(i) internazionali (Agenda 2030 delle Nazioni Unite e i relativi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile), europei (ad. es. *"Green Deal europeo"* e, in particolare, della *"Renovation Wave Strategy"*) e nazionali riguardanti, tra l'altro, il tema dell'efficienza energetica.

(ii) nazionali, nell'ambito del *"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR"*, dove è dedicata la percentuale più elevata dei fondi disponibili alla *"Rivoluzione Verde e Transizione ecologica"* che vede tra le sue componenti *"Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici"* con lo scopo di *"rafforzare l'efficientamento energetico incrementando il livello di efficienza degli edifici, una delle leve più virtuose per la riduzione delle emissioni in un Paese come il nostro, che soffre di un parco edifici con oltre il 60 per cento dello stock superiore a 45 anni"*.

In altre parole, consentire alle banche e intermediari finanziari l'accesso al database simili al SIAPE (Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica) può contribuire a:

- per gli immobili, a rendere pienamente fruibili le informazioni contenute negli APE all'interno di un processo di valutazione della rischiosità/fattibilità di un affidamento/investimento;
- stimolare la classificazione di dati specifici sui "mutui verdi", favorendo di conseguenza lo sviluppo di un mercato dei mutui che possa agevolare la crescita degli investimenti o dell'acquisto di immobili ad alta efficienza energetica;
- più in generale a implementare valutare le controparti bancarie anche in relazione al loro livello di allineamento con i criteri contenuti nel gradualmente il "Regolamento UE 2020/852, del 18 giugno 2020" (c.d. Tassonomia) e i successivi "Atti Delegati" della Commissione europea. La Tassonomia costituisce un sistema di classificazione per le attività economiche individuando, dati certi criteri, quelle che forniscono un contributo sostanziale al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità (per adesso ambientale ed in futuro anche sociale) perseguiti dall'Unione Europea e che per questo possono essere considerate sostenibili dal punto di vista ambientale.

L'Associazione Bancaria Italiana e le banche hanno sempre garantito la massima collaborazione alle PA. L'esempio più evidente è rappresentato dall'Agenzia delle Entrate con cui negli ultimi anni si è notevolmente intensificato il rapporto di collaborazione con importanti risultati in termini di razionalizzazione dei flussi informativi e riduzione dei costi. L'auspicio dell'Associazione è di poter fare altrettanto nell'ambito di un progetto di ampio respiro, con obiettivi protesi verso la piena fruibilità da parte di cittadini ed operatori economici della ricchezza informativa delle PA, anche per cogliere le opportunità concesse dal PNRR.